PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2006/0135(CNS)

9.1.2008

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale
(COM(2006)0399 – C6-0305/2006 – 2006/0135(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Evelyne Gebhardt

Relatore per parere (*): Carlo Casini, commissione giuridica

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....16

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale
(COM(2006)0399 – C6-0305/2006 – 2006/0135(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0399),

– visti gli articoli 61, lettera c) e l'articolo 67, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0305/2006),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0000/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)
	(6 bis) La possibilità di scegliere la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale non dovrebbe ledere gli interessi della prole.

Motivazione

Gli articoli 12 e 13 del regolamento n. 2201/2003 si applicano altresì alla scelta della giurisdizione. E' pertanto essenziale che l'interesse della prole sia preso in considerazione.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 6 TER (nuovo)

(6 ter) Prima di designare la giurisdizione competente e la legge applicabile occorre che i coniugi abbiano accesso a informazioni aggiornate relative agli aspetti essenziali della legge nazionale e comunitaria e delle procedure in materia di divorzio e di separazione personale. Per garantire l'accesso a un'appropriata informazione di qualità, la Commissione deve aggiornarla regolarmente nel sistema di informazioni pubblico basato su Internet e istituito attraverso la decisione del Consiglio 2001/470/CE del 28 maggio 2001 relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale[1].

[1]GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

Motivazione

Si tratta di vigilare affinché la scelta operata dalle parti sia una scelta illuminata, vale a dire che i due sposi siano debitamente informati delle ripercussioni concrete della medesima. A tal fine occorre chiedersi qual è la maniera migliore per garantire che informazioni complete e affidabili siano comunicate ai firmatari della convenzione attributiva di competenza prima della firma dell'atto.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 6 QUATER (nuovo)

(6 quater) La possibilità di scegliere di comune accordo la giurisdizione e la legge applicabile dovrebbe far salvi i diritti e la pari opportunità per i due coniugi. A tal fine i giudici nazionali devono essere consapevoli dell'importanza di una scelta illuminata di entrambi i coniugi riguardo alle conseguenze

giuridiche dell'accordo raggiunto.

Motivazione

Si tratta di vigilare affinché la scelta operata dalle parti sia una scelta illuminata, vale a dire che i due coniugi siano debitamente informati delle ripercussioni concrete della medesima. Tutte le autorità devono assicurarsi che i due coniugi siano consapevoli delle conseguenze del loro accordo.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo)

(7 bis) Il significato del termine "residenza abituale" dovrebbe essere interpretato in linea con gli obiettivi del presente regolamento. Esso dovrebbe essere determinato dal giudice caso per caso su base fattuale. Tale espressione non rinvia al concetto di "residenza abituale" secondo la legge nazionale, bensì a una nozione autonoma della legge comunitaria.

Emendamento 5
CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)

(9 bis) Il consenso illuminato di entrambi i coniugi è un principio essenziale del presente regolamento. Ciascuna parte dovrebbe sapere esattamente quali sono le conseguenze giuridiche e sociali della scelta della giurisdizione e della legge applicabile.

Motivazione

E' possibile che la regola del conflitto di leggi possa designare la legge di un altro Stato membro. In tal caso il giudice deve applicare la legge straniera che può rivelarsi problematica per le giurisdizioni adite. Occorre assicurare che il giudice possa consultare un servizio competente.

Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Titolo (regolamento (CE) n. 2201/2203)

1) Il titolo è sostituito dal seguente:	1) Il titolo è sostituito dal seguente:
"Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla legge applicabile in materia ***matrimoniale***"	"Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla legge applicabile in materia ***di divorzio e di separazione personale***"

Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera a) (regolamento (CE) n. 2201/2203)

(a) ***ricorre uno dei criteri di competenza giurisdizionale di cui all'***articolo 3, oppure	(a) ***nel momento in cui è concluso l'accordo, la giurisdizione di detto Stato membro è competente secondo l'***articolo 3, oppure

Motivazione

E' necessario definire il momento preciso in cui si applicano i criteri.

Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera b) (regolamento (CE) n. 2201/2203)

(b) ***è quello il luogo*** in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune ***per*** almeno tre anni, oppure	(b) ***nel momento in cui è concluso l'accordo*** è ***lo Stato membro*** in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune ***da*** almeno tre anni, ***a condizione che tale situazione non sia venuta meno più di tre anni prima di adire la giurisdizione,*** oppure

Motivazione

E' necessario definire il momento preciso in cui si applicano i criteri.

Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera c) (regolamento (CE) n. 2201/2203)

(c) uno dei coniugi è cittadino di quello Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha il "domicile" nel territorio di uno di questi Stati membri.	(c) ***nel momento in cui è concluso l'accordo,*** uno dei coniugi è cittadino di quello Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha il "domicile" nel territorio di uno di questi Stati membri.

Motivazione

E' necessario definire il momento preciso in cui si applicano i criteri.

Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 3 bis, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 2201/2203)

2. L'accordo attributivo della competenza è redatto per iscritto e firmato da entrambi i coniugi al più tardi al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale."	2. L'accordo attributivo della competenza è redatto per iscritto***, datato*** e firmato da entrambi i coniugi al più tardi al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale." ***Tuttavia, qualora la legge dello Stato membro in cui uno dei coniugi ha la sua residenza abituale al momento in cui è concluso l'accordo preveda esigenze formali supplementari per simili accordi, tali esigenze devono essere soddisfatte. Se i coniugi hanno la loro residenza abituale in Stati membri diversi le cui leggi rispettive prevedano esigenze formali supplementari, l'accordo è valido se soddisfa le esigenze di una di tali leggi.*** ***Se l'accordo fa parte di un contratto di matrimonio, le esigenze formali di tale contratto devono essere soddisfatte.***

Motivazione

E' necessario chiarire la situazione in cui la legge nazionale o il contratto di matrimonio prevedono esigenze più rigorose rispetto a quelle del regolamento.

Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articoli 4 e 5 (regolamento (CE) n. 2201/2203)

Negli articoli 4 e 5, l'espressione "articolo 3" è sostituita dall'espressione "articoli 3 ***e*** 3 bis".	Negli articoli 4 e 5, l'espressione "articolo 3" è sostituita dall'espressione "articoli 3***,*** 3 bis ***e 7***"

Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 7, lettera a) (regolamento (CE) n. 2201/2203)

a) i coniugi ***hanno*** avuto ***la precedente*** residenza abituale comune nel territorio di quello Stato membro per almeno tre anni, oppure	a) i coniugi ***abbiano in precedenza*** avuto la residenza abituale comune nel territorio di quello Stato membro per almeno tre anni, ***a condizione che tale periodo non risalga a più di tre anni prima che sia stata adita l'autorità giurisdizionale,*** oppure

Motivazione

Si deve evitare il "forum shopping".

Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 7 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2201/2203)

	Articolo 7 bis
	Forum necessitatis
	Quando la giurisdizione competente ai sensi del presente regolamento si trovi in uno Stato membro in cui la legge non prevede il divorzio o non riconosce l'esistenza o la validità del matrimonio in questione, l'autorità giurisdizionale è attribuita:
	a) allo Stato membro di cui uno dei coniugi è cittadino, oppure
	b) allo Stato membro in cui il matrimonio è stato celebrato.

Motivazione

L'emendamento disciplina le situazioni in cui, secondo i criteri citati agli articoli 3, 3 bis e 7 del regolamento, la giurisdizione attribuita non prevede il divorzio o non riconosce l'esistenza o la validità del matrimonio in questione.

Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 12, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 2201/2203)

(6) Nell'articolo 12, paragrafo 1, l'espressione "articolo 3" è sostituita dall'espressione "articoli 3 ***e*** 3 bis".	(6) Nell'articolo 12, paragrafo 1, l'espressione "articolo 3" è sostituita dall'espressione "articoli 3***,*** 3 bis ***e 7***".

Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 7
Articolo 20 bis, titolo (regolamento (CE) n. 2201/2203)

Scelta della legge a opera delle parti	Scelta della legge ***applicabile*** a opera delle parti

Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 7
Articolo 20 bis, paragrafo 1, lettera –a) (nuova) (regolamento (CE) n. 2201/2203)

	-a) la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è concluso l'accordo;

Motivazione

Sembra logico includere anche tale criterio ai fini della scelta della legge applicabile.

Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO 7
Articolo 20 bis, paragrafo 1, lettera a) (regolamento (CE) n. 2201/2203)

(a) la legge dello Stato ***dell'ultima*** residenza abituale ***comune*** dei coniugi purché uno dei due vi risieda ancora;	(a) la legge dello Stato ***della*** residenza abituale dei coniugi purché uno dei due vi risieda ancora ***al momento della conclusione dell'accordo***;

Motivazione

E' necessario definire il momento preciso in cui si applicano i criteri.

Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 7
Articolo 20 bis, paragrafo 1, lettera b) (regolamento (CE) n. 2201/2203)

(b) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del "domicile" di uno dei coniugi;	(b) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del "domicile" di uno dei coniugi ***al momento della conclusione dell'accordo***;

Motivazione

E' necessario definire il momento preciso in cui si applicano i criteri.

Emendamento 19
ARTICOLO 1, PUNTO 7
Articolo 20 bis, paragrafo 1, lettera c) (regolamento (CE) n. 2201/2203)

(c) la legge dello Stato in cui i coniugi hanno ***risieduto*** per almeno ***cinque*** anni;	(c) la legge dello Stato in cui i coniugi hanno ***in precedenza avuto la loro residenza abituale*** per almeno ***tre*** anni;

Motivazione

Sembra quantomeno arbitrario trovarsi di fronte a criteri di durata diversi agli articoli 20 bis, paragrafo 1, lettera c), 3 bis, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 7, lettera a). La relatrice propone di portarle tutte a tre anni.

Emendamento 20
ARTICOLO 1, PUNTO 7
Articolo 20 bis, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova) (regolamento (CE) n. 2201/2203)

	(c bis) la legge dello Stato membro in cui è stato celebrato il matrimonio;

Motivazione

Sembra logico includere anche tale criterio ai fini della scelta della legge applicabile.

Emendamento 21
ARTICOLO 1, PUNTO 7
Articolo 20 bis, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 2201/2203)

2. L'accordo attributivo *che stabilisce la*	2. L'accordo attributivo *che stabilisce la*

legge applicabile è redatto per iscritto e firmato da entrambi i coniugi al più tardi al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.	*legge applicabile* è redatto per iscritto e firmato da entrambi i coniugi al più tardi al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. ***Tuttavia, qualora la legge dello Stato membro in cui uno dei coniugi ha la sua residenza abituale al momento in cui è concluso l'accordo preveda esigenze formali supplementari per simili accordi, tali esigenze devono essere soddisfatte. Se i coniugi hanno la loro residenza abituale in Stati membri diversi le cui leggi rispettive prevedano esigenze formali supplementari, l'accordo è valido se soddisfa le esigenze di una di tali leggi.*** ***Se l'accordo fa parte di un contratto di matrimonio, le esigenze formali di tale contratto devono essere soddisfatte.***

Motivazione

E' necessario chiarire la situazione in cui la legge nazionale o il contratto di matrimonio prevedono esigenze più rigorose rispetto a quelle del regolamento.

Emendamento 22
ARTICOLO 1, PUNTO 7
Articolo 20 bis, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2201/2203)

	2 bis. Se la legge del foro lo prevede i coniugi possono designare la legge applicabile davanti al tribunale nel corso della procedura. In tal caso basta che sia dato loro atto di tale accordo davanti al tribunale.

Emendamento 23
ARTICOLO 1, PUNTO 7
Articolo 20 ter, lettera a) (regolamento (CE) n. 2201/2203)

(a) della residenza abituale ***comune*** dei coniugi o, in mancanza,	(a) della residenza abituale dei coniugi ***al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale*** o, in mancanza,

Motivazione

E' necessario definire il momento preciso in cui si applicano i criteri.

Emendamento 24
ARTICOLO 1, PUNTO 7
Articolo 20 ter, lettera b) (regolamento (CE) n. 2201/2203)

(b) dell'ultima residenza abituale ***comune*** dei coniugi, purché uno dei due vi risieda ancora o, in mancanza,	(b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi ***al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale***, purché uno dei due vi risieda ancora o, in mancanza,

Motivazione

E' necessario definire il momento preciso in cui si applicano i criteri.

Emendamento 25
ARTICOLO 1, PUNTO 7
Articolo 20 ter, lettera c) (regolamento (CE) n. 2201/2203)

(c) di cui entrambi i coniugi ***hanno la cittadinanza*** o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del "domicile" di entrambi i coniugi o, in mancanza,	(c) di cui ***sono cittadini*** entrambi i coniugi o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del "domicile" di entrambi i coniugi ***al momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale*** o, in mancanza,

Motivazione

E' necessario definire il momento preciso in cui si applicano i criteri.

Emendamento 26
ARTICOLO 1, PUNTO 7
Articolo 20 ter, paragrafo 1, lettera d) (regolamento (CE) n. 2201/2203)

(d) in cui è presentata la domanda.	***soppresso***

Motivazione

Si deve evitare il "forum shopping".

Emendamento 27
ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 20 sexies bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2201/2203)

Articolo 20 sexies bis

Informazione da parte degli Stati membri

1. Entro e non oltre il …[1], gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro norme nazionali riguardanti le esigenze formali che si applicano agli accordi relativi alla scelta della giurisdizione competente e della legge applicabile e ai contratti di matrimonio.

Gli Stati membri comunicano ogni ulteriore cambiamento di tali norme alla Commissione.

La Commissione mette a disposizione del pubblico le informazioni che le sono state comunicate conformemente al paragrafo 1 secondo le modalità più appropriate, in particolare mediante la Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

[1] Tre mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Si tratta di vigilare affinché la scelta operata dalle parti sia una scelta illuminata, vale a dire che i due sposi siano debitamente informati delle ripercussioni concrete della medesima. A tal fine occorre chiedersi qual è la maniera migliore per garantire che informazioni complete e affidabili siano comunicate ai firmatari della convenzione attributiva di competenza prima della firma dell'atto.

MOTIVAZIONE

Obiettivo della presente proposta di regolamento è istituire un quadro normativo chiaro e completo che comprenda le norme relative alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e le norme sulla legge applicabile, introducendo anche un certo grado di autonomia delle parti.

Oggi una coppia "internazionale" che desidera divorziare è soggetta alle norme di competenza giurisdizionale del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio[1] (detto "Bruxelles II *bis*") che permettono ai coniugi di scegliere fra vari criteri di competenza alternativi. Una volta instaurato il procedimento di divorzio davanti alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro, la legge applicabile è individuata attraverso le norme di conflitto di tale Stato. Le norme di conflitto nazionali, tuttavia, risultano essere estremamente varie.

La combinazione fra la diversità delle norme di conflitto nazionali e le attuali disposizioni comunitarie in materia di attribuzione della competenza giurisdizionale può generare un certo numero di problemi nel caso dei divorzi "internazionali". Oltre all'incertezza giuridica risultante dalla difficoltà per i coniugi di individuare quale legge si applicherà al loro caso[2], si rileva anche il rischio, considerato reale dalla Commissione, della "corsa in tribunale", espressione che designa una situazione nella quale il coniuge più informato tenterà di adire per primo l'autorità giurisdizionale la cui legge tutela meglio i suoi interessi. Inoltre, i cittadini comunitari che risiedono in uno Stato terzo possono avere difficoltà a trovare un'autorità giurisdizionale competente in materia di divorzio e a far riconoscere nei rispettivi Stati di origine una sentenza di divorzio pronunciata in uno Stato terzo.

La proposta della Commissione intende limitare questi rischi e ovviare a queste carenze, in particolare introducendo per le parti la possibilità di scegliere di comune accordo l'autorità giurisdizionale competente e la legge applicabile.

Scelta dell'autorità giurisdizionale

L'articolo 3 *bis* introduce la possibilità per i coniugi di designare di comune accordo l'autorità giurisdizionale competente per il procedimento di divorzio. Esso presenta indubbiamente il vantaggio di conferire maggiore autonomia alle parti e di consentire loro di adire liberamente, secondo alcuni criteri di collegamento, l'autorità giurisdizionale con la quale hanno il legame più stretto. Occorre anzitutto garantire che il criterio di collegamento sia sufficientemente forte e preciso nella sua formulazione senza essere inutilmente restrittivo. La relatrice propone tuttavia di aggiungere l'articolo 7 *bis*, che disciplina le situazioni in cui, secondo i criteri degli articoli 3, 3 *bis* e 7, l'autorità giurisdizionale adita non prevede il divorzio o non riconosce l'esistenza o la validità del matrimonio in questione.

Scelta della legge applicabile

L'articolo 20 *bis* costituisce un'innovazione in quanto per la prima volta introduce la

[1] Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.
[2] Consultare, a tale proposito, il documento SEC (2006) 949 del 17.7.2006, pag. 5

possibilità per i coniugi di designare di comune accordo la legge applicabile al procedimento di divorzio. A giudizio della relatrice, sembra logico prevedere anche la possibilità di scegliere la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi, ossia quello in cui essi abitano al momento in cui viene concluso l'accordo, così come la legge dello Stato in cui si è celebrato il matrimonio.

È lecito inoltre interrogarsi sull'assenza di parallelismo tra l'articolo 20 *bis* e gli articoli 3, 3 *bis* e 7 in ordine alla durata della residenza. Secondo la relatrice, l'estensione del periodo di residenza operata nell'articolo 20 *bis* risulta in una certa misura arbitraria. Per tale motivo la relatrice propone un periodo unico di tre anni per tutti gli articoli citati.

Scelta informata

È poi necessario fare in modo che la scelta operata dalle parti sia una scelta informata, ossia che i due coniugi siano debitamente informati circa le ripercussioni concrete della loro scelta. A tale proposito è opportuno interrogarsi su quale sia il sistema migliore per garantire che i firmatari dell'accordo attributivo della competenza ricevano informazioni complete e affidabili prima della sottoscrizione del relativo atto. È importante inoltre che l'accesso alle informazioni sia garantito indipendentemente dalla situazione finanziaria di ciascun coniuge. Ribadiamo qui l'importanza di assicurare un'informazione precisa e completa dei coniugi riguardo alle conseguenze delle loro scelte in ordine all'autorità giurisdizionale e alla legge applicabile in caso di divorzio, dato che la legislazione degli Stati membri differisce enormemente in vari punti, quali ad esempio le motivazioni e le forme di divorzio, le condizioni per l'ottenimento dello stesso, il periodo di separazione richiesto e altri aspetti determinanti ai fini del procedimento. Inoltre, poiché il diritto non è immutabile, potrebbe accadere che un accordo di designazione della legge applicabile firmato a un dato momento non corrisponda più alle aspettative legittime delle parti nel momento in cui deve produrre i suoi effetti, per via del fatto che la legislazione dello Stato in questione è stata nel frattempo modificata.

La relatrice propone di prevedere un meccanismo per cui la Commissione sia responsabile del sistema di informazione pubblica basato su Internet (funzionante nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale), nel quale tutti possano reperire informazioni aggiornate sugli aspetti essenziali della legge nazionale e comunitaria. È inoltre fondamentale che l'autorità giurisdizionale adita consideri con attenzione l'enorme importanza ricoperta dalla scelta informata dei coniugi.